

PRIMO PIANO

Ara 1857, soluzione in arrivo

Potrebbe arrivare a fine mese la parola definitiva sulla vicenda di Ara 1857. Il destino della compagnia posta a novembre in amministrazione straordinaria e affidata alle cure del commissario Massimo Michaud, secondo quanto riporta oggi Milano Finanza, sarà deciso in occasione dell'assemblea prevista, in prima convocazione, il prossimo 28 luglio. Tutto in mano quindi agli azionisti della società, in particolare a Finass Vmg 1857, che detiene complessivamente il 90% della compagnia, mentre il restante 10% è in possesso di Groupama. Molto ci si attende anche dal patto di sindacato che detiene circa il 50% del capitale di Ara e che dovrebbe riunirsi intorno alla metà di luglio. Il quotidiano evidenzia anche che come unico punto all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea di Finass c'è la "cessione dell'intera partecipazione in Ara 1857".

La vicenda dovrebbe comunque chiudersi con la vendita della compagnia. Tutto sta adesso nello scoprire chi assumerà il controllo di Ara 1857. Sul tavolo, sempre secondo il quotidiano, sarebbero rimaste quattro offerte: innanzitutto Groupama, che potrebbe così salire al 100% della società, quindi Assicuratrice Milanese e infine due gruppi industriali che potrebbero in questo modo fare il loro ingresso nell'industria delle polizze.

G.C.

RICERCHE

Comparatori, un mercato da 27 milioni di utenti

Il 65% della popolazione adulta in Italia, secondo un'indagine di Facile.it, ha utilizzato almeno una volta nell'ultimo anno un portale online per il confronto delle tariffe. Il risparmio si impone come la ragione principale di una simile scelta, ma i consumatori apprezzano anche la certezza di poter trovare l'offerta migliore e la semplicità della comparazione

Sono 27 milioni gli italiani che nell'ultimo anno si sono serviti di un comparatore online per confrontare le offerte di mercato in ambiti come assicurazioni auto, utenze domestiche, hotel, aerei e molto altro ancora. Più nello specifico, il 65% della popolazione adulta in Italia ha fatto ricorso ai servizi di una simile piattaforma negli ultimi dodici mesi, con una media di utilizzo di tre accessi all'anno. Numeri enormi per un business che ha visto la luce soltanto all'inizio degli anni 2000 e che, nel giro di appena vent'anni, è riuscito a modificare gradualmente ma significativamente le abitudini di consumo degli italiani nella gestione delle spese per la casa. I margini di sviluppo, come emerso da una ricerca di Facile.it, restano tuttavia considerevoli.

Realizzata dall'istituto di ricerca **Emg Different** e presentata ieri a Roma in occasione dell'evento *Confrontare, il segreto del risparmio*, organizzato in collaborazione con **Consumers No Profit**, l'indagine si propone di fotografare le dimensioni del mercato e di tracciare l'identikit dell'utente che si serve di piattaforme online di comparazione di prezzi e tariffe. "Negli anni gli italiani sono passati da una comprensibile diffidenza verso i comparatori, strumento per loro nuovo e innovativo un decennio fa, a un uso sempre più maturo e consapevole del mezzo che, numeri alla mano, ha dimostrato di essere fondamentale per risparmiare e pianificare al meglio le spese familiari", ha commentato **Maurizio Pescarini**, ceo di Facile.it. "Se il primo passo è stato fatto su prodotti o servizi in qualche modo più semplici da confrontare, come assicurazioni auto o voli aerei, oggi – ha proseguito – sempre più consumatori si rivolgono ai comparatori anche per scelte complesse come mutui, tariffe energia o investimenti".

LE RAGIONI DI UNA SCELTA

Non è semplice tracciare l'identikit dell'utente medio che in Italia si serve di un comparatore online. Difficile, in fondo, trovare caratteristiche distintive nell'utilizzo di un servizio che, come visto, risulta praticamente diffuso fra tutta la popolazione nazionale. Dall'indagine emerge che la fascia anagrafica che ha usato maggiormente questi strumenti è quella di età compresa tra 35 e 44 anni (78%). Ancora più sfumate le differenze di utilizzo a livello territoriale: l'attitudine al confronto di prezzi e tariffe risulta più marcata al Nord (69%), ma è in ogni caso significativa anche al Centro (65%) e al Sud (60%).

Più chiare le ragioni che spingono invece gli utenti a utilizzare un comparatore online.
(continua a pag. 2)



(continua da pag. 1)

Al primo posto si piazza senza dubbio il risparmio, con il 66% delle preferenze espresse dagli intervistati: Facile.it, a tal proposito, mette in evidenza che lo scorso anno attraverso il suo portale, considerando solo l'assicurazione auto, sono stati risparmiati 109 milioni di euro grazie alla comparazione delle tariffe. Al secondo posto, piuttosto staccata, troviamo invece la certezza di avere le offerte migliori (57%), mentre il gradino più basso del podio va alla semplicità di confronto delle tariffe (48%). Significativo poi che il 12% della popolazione, addirittura il 18% nella fascia anagrafica compresa fra 55 e 64 anni, apprezzi la possibilità di ottenere una consulenza specializzata indipendente, mentre quasi quattro milioni di utenti hanno dichiarato di utilizzare simili servizi per evitare di essere vittima di truffe.

ASSICURAZIONI AL VERTICE

Le assicurazioni auto e moto, da sempre terreno di elezione per il business dei comparatori online, restano la voce di spesa più consultata da chi nell'ultimo anno si è servito delle piattaforme digitali: circa 11,3 milioni di italiani, pari al 41% del campione intervistato, ha affermato di aver utilizzato il servizio per confrontare le offerte nel mercato delle polizze a quattro e due ruote. A breve distanza, con una platea di 11 milioni di utenti, si ferma invece il mercato di chi usa i comparatori online per trovare l'offerta migliore nell'ambito delle utenze luce e gas. Il 31% della popolazione ha dichiarato di farvi ricorso per prenotare un hotel, il 27% per acquistare un biglietto per un volo aereo e un altro 25% per la telefonia. Non manca tuttavia chi si rivolge alle piattaforme di comparazione per scegliere prodotti di finanza personale o risparmio come prestiti (12%) e mutui (7%).

Più marcate, in questo caso, le caratteristiche dell'utente medio se si considerano i diversi ambiti di business. Gli under 34, per esempio, utilizzano questi strumenti soprattutto per risparmiare sui viaggi, quindi aerei e hotel, mentre quelli dai 35 anni in su confrontano principalmente polizze auto e utenze domestiche. La comparazione di mutui e prestiti è particolarmente utilizzata dalla fascia 25-34 anni, con il confronto delle tariffe nel noleggio a lungo termine che risulta invece popolare fra chi ha un'età compresa fra 35 e 44 anni. Anche le motivazioni cambiano: se il risparmio resta la ragione principale, la semplicità del confronto diventa un fattore pressoché determinante nell'ambito delle bollette, così come la possibilità di verificare i costi nel caso dei prestiti o il risparmio di tempo per i mutui.

QUALCHE POTENZIALITÀ INESPRESSA

La ricerca, più in generale, stima che l'84% della popolazione italiana abbia utilizzato almeno una volta nella vita un servizio di comparazione online, con un picco del 95% nella fascia di età fra 35 e 44 anni. Numeri ancora una volta impressionanti, ma che delineano comunque un certo margine di sviluppo ulteriore per il mercato: il 16% degli italiani non ha mai fatto ricorso a questi strumenti. Pesa soprattutto la mancanza di fiducia verso queste piattaforme (51%), ma anche la difficoltà nel confronto delle offerte (18%) e l'opinione che, in ogni caso, non ci sia un reale risparmio (12%). "In realtà, le ragioni dichiarate per il non uso sono più che altro delle scuse che il consumatore si dà", ha commentato **Gianluca Castelnuovo**, psicologo comportamentale dell'Università Cattolica di Milano. "Alcuni individui, semplicemente, preferiscono mantenere le proprie abitudini – ha aggiunto – e non percepiscono la necessità di cambiare gestore o offerta, anche se questo, sovente, va a loro discapito".

Giacomo Corvi



© Kaboompics.com - Pexels

LA TUA OPINIONE CONTA

Ci piacerebbe conoscere la tua opinione su cosa miglioreresti delle attività di Insurance Connect con un breve sondaggio.

[CLICCA QUI PER RISPONDERE AL SODAGGIO](#)





IL PUNTO SU...

Il danno patrimoniale per lesione della capacità lavorativa va provato

Da quanto emerge dalla pronuncia 16604 della Cassazione, alla vittima di un incidente che richiede la liquidazione del danno patrimoniale a seguito di una lesione della sua capacità lavorativa specifica, si può eccepire di non essersi attivato per la ricerca di un altro posto di lavoro

Con la pronuncia n. 16604 del 20 giugno 2025 (relatore ed estensore il dott. **Marco Rossetti**), la Suprema corte di Cassazione ha l'occasione di fare un quadro generale dei criteri liquidativi utilizzabili per il riconoscimento e la liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica.

La vicenda concerne una vittima d'un sinistro stradale che, a causa della frattura dell'omero, era costretta ad assentarsi dal lavoro (dipendente di una ditta di pulizie) e subire, avendo superato il periodo di comporto, il licenziamento.

Il giudice di prime cure, liquidato il danno personale, rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto non vi era prova che, a causa dei postumi residuati all'infortunio, l'attrice non potesse trovare altri lavori equivalenti a quello perduto.

Per quanto qui di interesse, la sentenza approda alla Suprema corte, ove la vittima censura la circostanza che sarebbe "diabolica" la prova di un fatto negativo (non avere trovato altra occupazione), a maggior ragione in considerazione del fatto che è stato offerto di provare per testi la grave limitazione articolare alla spalla e che, una volta dimostrata la perdita del posto di lavoro in conseguenza dei postumi, null'altro avrebbe dovuto dimostrare per ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante, posto che nessuna norma subordina il risarcimento del danno da lucro cessante alla prova che la vittima abbia vanamente cercato un nuovo lavoro.

Se non si cerca un nuovo lavoro il risarcimento può essere ridotto, non escluso

Le censure vengono in parte accolte. La Suprema corte evidenzia preliminarmente come la lesione della salute sofferta da chi al momento dell'infortunio già godeva d'un reddito da lavoro può provocare tre tipi di conseguenze:

- a) un danno di natura non patrimoniale (che costituisce personalizzazione del risarcimento), se la vittima conserva il lavoro e il livello di reddito, ma lavora con maggior pena;
- b) un danno ha natura patrimoniale e si liquida capitalizzando il reddito perduto dalla vittima se questa conserva il lavoro, ma vede ridursi il reddito;



- c) un danno ha natura patrimoniale se la vittima perde il lavoro e, con esso, il reddito che quel lavoro procacciava.

Questo sarà liquidato: I) capitalizzando il reddito perduto dalla vittima; II) variando il risultato in aumento o diminuzione (aumentandolo, per tenere conto degli aumenti futuri che sarebbero stati plausibili e verosimili; riducendolo se la vittima, pur avendo perduto il proprio lavoro, potrà utilmente reimpiegare le proprie capacità in altro lavoro, quand'anche meno remunerativo).

Il caso in esame rientra nella terza ipotesi e secondo la Suprema corte:

- se la vittima, a guarigione avvenuta, ha visto ridotta ma non esclusa del tutto la sua capacità di occuparsi in un lavoro remunerativo, la circostanza che non abbia per propria negligenza cercato un nuovo lavoro potrà comportare la riduzione in via equitativa del risarcimento, ma non la sua totale esclusione;
- se la vittima non ha conservato forze industri, a fortiori sarà superfluo esigere da essa la prova di avere vanamente cercato un altro lavoro.

I giudici sono tenuti ad accertare il reale impedimento causato dai postumi

Da quanto sopra ne discendono i seguenti principi in diritto. (continua a pag. 4)

(continua da pag. 3)

Il primo: "Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un'occupazione. Pertanto nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini".

Il secondo: "Chi ha perduto il lavoro in conseguenza d'un infortunio, ma non si attivi per cercarne un altro confacente e compatibile con le sue condizioni di salute, tiene una condotta aggravativa del danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, C.C., della quale il giudice deve tenere conto, se ricorrano tutti i presupposti sostanziali (la condotta colposa della vittima; il nesso di causa tra colpa della vittima e aggravamento del danno) e processuali (l'eccezione di parte) richiesti dalla suddetta norma".

La censura viene dunque accolta in quanto nel caso in esame hanno errato i giudici di merito nel rigettare la pretesa, senza avere prima accertato se i postumi impedivano e in che misura la prosecuzione dell'attività, ma semplicemente sul presupposto che la vittima non aveva dato la dimostrazione delle vane ricerche d'un nuovo lavoro.

Viene dunque sancito l'ulteriore seguente principio di diritto: "Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze

industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro".

In sostanza, prima che possa trovare ingresso l'argomento dell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, C.C., il giudice deve compiere un'indagine sull'esistenza o meno del danno, in quanto l'eventuale aggravamento colposo del danno, ex art. 1227, secondo comma, C.C., è un posterius rispetto all'accertamento dell'esistenza del danno e alla sua entità. Solo dopo si potrà anche vagliare se sussistano o meno i relativi presupposti processuali: in sostanza la relativa eccezione è di parte.

L'incapacità lavorativa non si misura in percentuale


A corollario della decisione la Suprema corte, prendendo spunto dalla doglianza della ricorrente che pretendeva una parametrizzazione del danno alla percentuale (25%) di lesione della capacità lavorativa specifica accertata in sede di Ctu medico-legale, ha modo di delineare i contorni del concetto, in ambito medico-legale, di incapacità lavorativa specifica, precisando come l'incapacità di svolgere il proprio lavoro non è misurabile in punti percentuali, poiché il danno da lucro cessante va apprezzato in concreto in base al suo effetto (il reddito perduto o che presumibilmente sarà perduto), non in astratto in base alla sua causa (la perdita della capacità di lavoro).

Inoltre, non è possibile demandare al medico legale un giudizio di tipo giuridico sull'esistenza del danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto si tratterebbe d'una valutazione riservata al giudice, e la riduzione della capacità di svolgere un lavoro non può misurarsi in punti percentuali, anche perché per il relativo "calcolo" mancherebbe il più importante presupposto, ovvero la scientificità.

Mentre, infatti, si può misurare l'invalidità biologica, l'incapacità lavorativa non può misurarsi in punti percentuali perché non disponiamo di un barème.

Pertanto, sebbene il danno da lucro cessante causato dall'incapacità di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del suddetto danno.

Mauro De Filippis,
Studio legale Thmr



Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 9 luglio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577